

Cassazione Sezioni Unite Penali – 2014, n. 38343

1. La questione della mancata traduzione degli atti processuali nei confronti degli imputati di lingua tedesca.

Come si è visto, le difese hanno prospettato due censure di carattere preliminare che vanno quindi esaminate in principio.

La pronunzia, dato atto delle deduzioni difensive e dei principi più accreditati nella giurisprudenza, ha ritenuto che le questioni prospettate a proposito della mancata traduzione di atti processuali nei confronti degli imputati di lingua tedesca siano prive di rilievo nella fattispecie concreta, posto che dagli atti risulta che essi possedevano una conoscenza della lingua italiana ampiamente sufficiente per poter adeguatamente comprendere la natura e complessità delle accuse loro mosse e conseguentemente di difendersi.

A tale riguardo, per ciò che riguarda E., vengono analizzate diverse prove: l'adempimento dell'invito ad eleggere domicilio con sottoscrizione del verbale, in presenza del legale e mai mostrando di non intendere l'idioma;

un'intervista televisiva in lingua italiana con un percorso argomentativo certamente non agevole e bisognoso di una sicura padronanza della lingua italiana; una conferenza stampa programmata dallo stesso ricorrente, ordini organizzativi via e-mail e comunicazioni in italiano, nonché ricezione di comunicazioni in italiano anche di notevole complessità. Che l'imputato conoscesse benissimo l'italiano emerge pure dalla deposizione testimoniale e da quanto riscontrato nel processo di merito, allorchè l'imputato corresse la sua traduttrice dimostrando la piena padronanza dell'italiano.

Per ciò che riguarda Pr. si considera che fu nominato consigliere delegato di un'impresa italiana nel marzo 2005, che risiede in Italia da quella data, sicchè risulta del tutto ragionevole ritenere che, trovandosi ai vertici di così impegnativa attività in Italia, che coinvolgeva contatti quotidiani con operatori italiani, egli possedesse conoscenza della lingua locale.

L'imputato, inoltre frequentò nei primi mesi del 2006 un corso di italiano, intrattenne nel febbraio dello stesso anno con la propria segretaria varie e-mail in italiano, dalle quali risulta che egli capiva i messaggi anche abbastanza articolati che gli venivano inviati e rispondeva a tono sempre in italiano. L'imputato, inoltre, ricevette comunicazioni interne in italiano anche di notevole complessità tecnica.

In conclusione, per la Corte di merito, gli imputati di lingua tedesca conoscono l'italiano, hanno mostrato di rendersi conto del significato degli atti compiuti ed hanno assunto iniziative rivelatrici della loro capacità di difendersi adeguatamente. Dunque non vi è obbligo di traduzione, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.

Tale apprezzamento in fatto, riccamente argomentato alla stregua di plurime e significative acquisizioni probatorie, appare immune da censure logiche e, dunque, non è sindacabile nella presente sede di legittimità. Non pare significativa, in particolare la deduzione che, per Pr., fa riferimento alla limitatezza numerica delle comunicazioni in italiano. Infatti, ciò che maggiormente rileva, non è l'entità delle comunicazioni, quanto piuttosto che esse, poche o molte che siano, rivelino una conoscenza adeguata della lingua. E sul punto, come si è detto, la Corte di merito compie un argomentato apprezzamento in fatto qui non sindacabile.

Neppure colgono nel segno le argomentazioni critiche contenute nelle impugnazioni, focalizzate sulla necessità di una conoscenza della lingua adeguata anche alla complessità dei fatti e delle accuse oggetto del processo. Invero, a tale riguardo non può essere dimenticato che, come del resto accennato pure dalla Corte di merito, l'oggetto del processo afferiva alla vita aziendale ed alle sue patologie; sicchè nessuno meglio degli imputati poteva comprendere il contenuto delle accuse e degli atti ad esse pertinenti.

2. La questione della mancata traduzione di documenti redatti in lingua diversa dall'italiano.

La pronunzia da atto delle censure difensive, basate su una lettura coordinata degli artt. 242 e 143 cod. proc. pen., afferenti alle decisioni del G.u.p. e della Corte di assise che hanno affermato l'inesistenza di una causa di nullità per la mancata traduzione, sotto il profilo dell'inesistenza di un diritto della parte a conoscere l'intero compendio documentale, o sotto quello della mancata allegazione di un'effettiva compressione del diritto di difesa.

In proposito il giudice d'appello afferma che nella giurisprudenza di legittimità è consolidata l'enunciazione che non esiste un diritto dell'imputato a vedersi tradurre i documenti in lingua straniera acquisiti al processo, a meno che essi siano tanto rilevanti ai fini della decisione da costituire parte integrante dell'accusa. Tali pronunzie non collidono con i principi del giusto processo, ma anzi enfatizzano il ruolo del contraddittorio, che si realizza anche attraverso la selezione del materiale istruttorio da proporre al giudice. D'altra parte, il diritto alla piena contezza dell'accusa non può dilatarsi fino a comprendere tutti i documenti, magari innumerevoli e del tutto irrilevanti acquisiti nel fascicolo, rispetto ai quali deve essere solo assicurato il diritto di accesso in condizioni di piena parità rispetto all'organo di accusa. Tale ordine concettuale, secondo la Corte, è aderente al principio della ragionevole durata del processo. Le difese ignorano tale aspetto del problema e prospettano una soluzione che dilata in maniera ingiustificata la durata delle indagini per tradurre innumerevoli documenti che pervengono dagli archivi degli stessi imputati.

Il sistema che se ne deduce è dunque basato sull'onere di allegazione, che incombe sulla parte: si tratta di illustrare la rilevanza dei documenti da tradurre e di dedurre un'effettiva, concreta lesione del rito di difesa. Tali oneri, pacificamente, non sono stati assolti dalle difese.

Tali valutazioni sono conformi ai principi dell'ordinamento processuale ed alla specifica disciplina della materia. Questa Corte ha in numerose occasioni enunciato il principio che l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti, già formati, da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora l'utilizzazione, ai fini della decisione, di uno scritto in lingua straniera possa, in concreto, pregiudicare i diritti di difesa dell'imputato o di altra parte del procedimento. In questo caso, tuttavia, il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata traduzione deve essere eccepito dalla parte (Sez. 5, n. 21952 del 31/05/2001, Rainer, Rv. 219457; Sez. 3, n. 21021, del 13/05/2003, Cronk, Rv. 225230; Sez. 4, n. 4981 del 06/02/2004, Ligresti, Rv.

229667; Sez. 6, n. 44418 del 28/11/2008, Tolio, Rv. 241657).

Tale enunciato deve essere qui ribadito e chiarito. Non vi è dubbio che la traduzione in italiano di un documento acquisito al processo e redatto in altra lingua possa costituire adempimento necessario al fine di consentire alle parti la comprensione dei fatti del processo e di esercitare, quindi, in modo consapevole il proprio ruolo istituzionale. Tale traduzione, tuttavia, non può essere razionalmente pensata come adempimento indefettibile, indiscriminato.

Una soluzione di tale genere, infatti, rischierebbe concretamente di condurre, irragionevolmente, il processo in una sfera di inutile elefantiasi, introducendo adempimenti gravosi quanto inutili; con pregiudizio delle istanze di celerità ed efficienza correttamente evocate dalla Corte di merito. Dunque, la traduzione di cui si parla deve essere certamente favorita, propiziata dal giudice, ma solo nei limiti in cui essa assuma qualche possibile, concreto rilievo rispetto ai fatti da provare. Lo strumento per siffatto conseguimento è costituito dalla dialettica processuale, dal contraddittorio.

Ciascuna parte è cioè tenuta, in spirito di leale collaborazione, ad indicare, spiegare, sia pure succintamente e per evocazione, le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione.

Il giudice di merito, per quanto consta, non si è sottratto a tale dovere, disponendo, nel corso del processo, la traduzione di diversi atti, tutte quante volte è pervenuta razionale sollecitazione in tal senso da parte delle difese.

E' ben vero che, in linea di principio, l'utilità di un atto può essere talvolta compresa appieno solo dopo che esso sia stato tradotto. Tale teorica esigenza, tuttavia, non può essere umanamente, plausibilmente perseguita attraverso la traduzione indiscriminata che, come si è esposto, condurrebbe, soprattutto nei processi molto complessi come quello in esame, ad esiti paralizzanti.

Si tratta allora, di conseguire un equilibrato temperamento delle diverse esigenze, attraverso l'indicato itinerario dialettico, ispirato da una logica di favore per la traduzione.

I ricorrenti, peraltro, come si è visto, hanno proposto la questione in esame con riguardo al momento iniziale nel quale, a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, gli atti del procedimento divengono pienamente ostensibili ed il principio del contraddittorio trova concreta attuazione; lamentando i diversi pregiudizi derivanti dall'impossibilità di assumere tempestivamente le pertinenti iniziative e scelte processuali. Tuttavia, pure in tale passaggio dell'iter processuale non è preclusa la possibilità di motivatamente allegare la necessità della traduzione. La evocata ristrettezza dei tempi non ha fondamento pregiudicante, posto che da un lato il termine di venti giorni previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini non è perentorio ma solo ordinatorio, come già condivisibilmente ritenuto da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 19174 del 06/02/2008, Rv. 240238); e dall'altro il termine per lo svolgimento dell'attività integrativa d'indagine previsto dallo stesso art. 415- bis non attiene per nulla all'ambito considerato. Dunque, vi erano tutte le condizioni per sollecitare, nei modi dovuti, cioè con appropriata allegazione, le traduzioni ritenute utili.

Nè, contrariamente a quanto dedotto, si rinvergono nell'ordinamento indicazioni di segno contrario rispetto ai principi qui esposti. In particolare, non è pertinente il richiamo alla disciplina di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e ladina. Tale normativa, infatti, persegue finalità del tutto peculiari, volte alla tutela dell'identità culturale e linguistica delle minoranze alloglotte, che non possono essere in alcun modo trasposte nell'ambito di cui qui si discute. Ma pure a voler accedere all'esame di tale disciplina, occorre pervenire alla conclusione che da essa possono semmai trarsi indicazioni di segno opposto a quelle prospettate dalle difese. Infatti, l'art. 15, nel testo risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124, prevede al comma 4-bis che "i documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchè le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte". Tale regolamentazione vale se non altro ad escludere la automaticità della traduzione dei documenti redatti in lingue diverse, che costituisce il portato più radicale delle tesi difensive qui confutate; richiedendo comunque un'esplicita richiesta.

Neppure dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 64 del 2010 sul diritto all'interpretazione nei procedimenti penali e dalla normativa di attuazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, possono inferirsi indicazioni che in qualche guisa, sia pure indiretta, corroborino le discusse tesi difensive. La nuova normativa nazionale ha riscritto l'art. 143 cod. proc. pen.. Sebbene tale disciplina non sia direttamente pertinente all'ambito di cui si discute, riguardando l'imputato che non conosce la lingua italiana, è di qualche interesse il comma 3 che prevede la traduzione di atti, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, disposta dal giudice, anche a richiesta di parte, con atto motivato impugnabile unitamente alla sentenza.

Dunque, neppure qui alcun automatismo ma un provvedimento motivato del giudice.

Alla luce di tali considerazioni appare inconferente la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea sull'uso della lingua del processo.